



CITTÀ DI SPINEA

PROVINCIA DI VENEZIA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 17 del 12/02/2015

Oggetto: ADEGUAMENTO (PARZIALE) AGLI ADEMPIMENTI IN AMBITO URBANISTICO DERIVANTI DALLA LEGGE REGIONALE SUL COMMERCIO N. 50/2012 E RELATIVO REGOLAMENTO - INDIVIDUAZIONE PRELIMINARE DEL CENTRO URBANO E INDIRIZZI PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI INDIVIDUAZIONE DI AREE DEGRADATE DA RIQUALIFICARE

L'anno **duemilaquindici** il giorno **dodici** del mese di **febbraio** alle ore 8:30, nella Sala Giunta del Municipio, regolarmente convocata, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei Signori:

CHECCHIN SILVANO	SINDACO	PRESENTE
BUSATTA STEFANIA	VICE SINDACO	PRESENTE
MAINARDI LOREDANA	ASSESSORE	PRESENTE
CHINELLATO GIANPIER	ASSESSORE	PRESENTE
DITADI EMANUELE	ASSESSORE	PRESENTE
ROSANOVA LAURA	ASSESSORE	PRESENTE

Partecipa alla seduta il Dott. Guido Piras SEGRETARIO GENERALE del Comune di Spinea

Il Sig. Silvano Checchin nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza della Giunta e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

SINDACO
Silvano Checchin

SEGRETARIO GENERALE
Guido Piras

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(artt. 124 -125 D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che copia della presente Deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio online del Comune, per 15 giorni consecutivi, dal 18/02/2015 e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari.

IL MESSO
Gaetano Brugnera

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia della presente Deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio online del Comune in data , senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA in data .

IL SEGRETARIO GENERALE

LA GIUNTA COMUNALE

La Regione Veneto, con la legge n. 50 del 28 dicembre 2012 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto” e il successivo regolamento attuativo approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1047 del 18 giugno 2013, ha operato una complessiva riforma della disciplina del commercio in sede fissa attraverso una complessiva revisione del rapporto tra iniziativa economica privata e controllo pubblico oltreché attraverso un ridisegno della ripartizione dei compiti tra i diversi livelli di governo locale.

La nuova legge propone un diverso approccio metodologico e culturale alla regolazione delle attività commerciali: assume rilievo la necessità di tutela del territorio e dell’ambiente in senso ampio includendo l’ambiente urbano, il paesaggio, i beni culturali, l’ordine pubblico e la pubblica sicurezza, la salute pubblica, i consumatori e i lavoratori. Sulla base del principio che il territorio costituisce risorsa limitata e pertanto meritevole di essere salvaguardata a beneficio della collettività, anche le scelte di programmazione urbanistico – commerciale dovranno ispirarsi a principi di risparmio di suolo. In questo contesto quindi, forse una delle più rilevanti innovazioni contenuta nella legge regionale consiste nel fatto che si assiste a un’inversione di tendenza rispetto al passato: si abbandona l’ormai obsoleto modello localizzativo dato dalla collocazione delle grandi superfici commerciali in ambito extraurbano a favore di un modello che si basa sull’incentivazione dell’insediamento di grandi strutture all’interno dei centri storici e urbani. Così la nuova legge, mutuando l’ “approccio sequenziale” di matrice anglosassone orienta l’insediamento della grande distribuzione all’interno delle città in un’ottica di integrazione con il commercio tradizionale, oltreché con funzioni tipiche del centro urbano di carattere sociale, culturale, del tempo libero anche al fine di aumentare il grado di attrattività delle aree già edificate e urbanizzate **[nota n. 1]**;

Nota n. 1: Si veda al riguardo, “Il commercio nel Veneto”, Commentario alla legge regionale del Veneto 28 dicembre 2012, n. 50 a cura di Bruno Barel e Giorgia Vidotti, Corriere del Veneto, pagg. 49 e seguenti).

La necessaria armonizzazione tra pianificazione urbanistica e indirizzi regionali di sviluppo del commercio, comporta che la regione mantenga la propria competenza nella programmazione delle grandi strutture di vendita e detta gli indirizzi (approccio sequenziale) che dovranno essere osservati dagli enti locali per l’approvazione dei propri strumenti urbanistici, così da rendere coerente la pianificazione territoriale e urbanistica di strutture di vendita grandi e medio grandi degli enti locali con le politiche regionali di sviluppo.

Con il fine di contrastare fenomeni di desertificazione delle città e di favorire il ruolo dei luoghi del commercio quali elementi propulsivi per l’economia del territorio, la legge regionale prevede meccanismi di grande semplificazione per l’insediamento delle grandi strutture all’interno dei centri storici, anche considerato che il commercio può costituire un fattore determinante per la rigenerazione del tessuto urbano attraverso il recupero di aree degradate.

Così, sulla base di quanto previsto dalla recente legge regionale sul commercio, le medio-grandi strutture di vendita (oltre i 1500 mq di superficie di vendita) e le grandi strutture di vendita (oltre i 2.500 mq di superficie di vendita) risultano precluse sia nelle potenziali nuove aree sia in quelle già idonee all’insediamento di tali esercizi in attesa dell’approvazione di specifiche varianti urbanistiche che stabiliscano la sostenibilità territoriale di tali esercizi commerciali nel rispetto dei criteri contenuti nel regolamento attuativo della legge **[nota n. 2]**;

Nota n. 2 : Restano escluse da tali limitazioni, in forza di quanto stabilito dall’ultimo comma (16) dell’articolo 2 del Regolamento “*le medie strutture di vendita le cui aree siano localizzate dallo strumento urbanistico comunale alla data di entrata in vigore della legge regionale [n.d.r. 1° gennaio 2013], in presenza, alla medesima data, di convenzioni urbanistiche o accordi tra soggetti pubblici e privati sottoscritti ai sensi delle vigenti normative regionali.*”. All’interno di tale esclusione rientrano così gli esercizi commerciali previsti nell’accordo di pianificazione del piano norma n. 22 nell’area della Sfmr in quanto accordo già sottoscritto alla data di entrata in vigore della legge.

La legge regionale prevede che l’idoneità dei siti venga rimessa alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, da conformare alle successive direttive regionali contenute nell’ apposito regolamento di Giunta che è stato appunto approvato circa sei mesi dopo l’approvazione della legge e che contiene specifiche e precise indicazioni. I comuni hanno l’obbligo di adeguare i propri strumenti urbanistici al regolamento stesso entro 180 giorni dalla sua approvazione. Fintantoché gli strumenti urbanistici non verranno adeguati, non sarà possibile l’insediamento di strutture di vendita aventi superfici superiori a 1.500 mq e, ovviamente, quelle al di sotto di tale superficie, saranno possibili se e solo se compatibili con le previsioni urbanistiche. **[nota n. 3]**

Nota n. 3: Si richiama l’articolo 2 del Regolamento che precisa quali siano i criteri da rispettare per la pianificazione a livello locale: “**Articolo 2 - Criteri per la pianificazione locale: approccio sequenziale**

1. Ai sensi dell’articolo 21, comma 2 della legge regionale lo strumento urbanistico comunale localizza, secondo quanto previsto dal presente articolo, con variante le nuove aree per l’insediamento delle medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati e delle grandi strutture di vendita: a tal fine lo strumento urbanistico comunale, con variante al Piano degli Interventi (in seguito denominato “PI”), favorisce la localizzazione all’interno del centro urbano, come definito dall’articolo 3, comma 1, lettera m) della legge regionale, anche attraverso interventi di riqualificazione urbanistica di aree o strutture dismesse e degradate.

2. La localizzazione di cui al comma 1 non è richiesta ai fini dell’insediamento o ampliamento delle medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati e delle grandi strutture di vendita all’interno dei centri storici, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera l) della legge regionale qualora la destinazione urbanistica dell’area sia compatibile. Per incentivare gli interventi di recupero edilizio finalizzati al miglioramento e all’inserimento di attività commerciali all’interno del centro storico, i comuni possono ridurre l’incidenza degli oneri di urbanizzazione fino ad un massimo del cinquanta per cento. Ai sensi dell’articolo 40, comma 2 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

costituiscono parte integrante dei centri storici le aree in essi ricomprese o circostanti che, pur non avendo le caratteristiche di cui al comma 1 del medesimo articolo, sono funzionalmente collegate in quanto interessate da analoghi modi d'uso.

3. Ai fini del presente regolamento per aree o strutture dismesse e degradate si intendono gli ambiti che presentino una o più delle seguenti caratteristiche:

a) degrado edilizio, riferito alla presenza di un patrimonio architettonico di scarsa qualità, obsoleto, inutilizzato, sottoutilizzato o impropriamente utilizzato, inadeguato sotto il profilo energetico, ambientale o statico-strutturale;

b) degrado urbanistico, riferito alla presenza di un impianto eterogeneo, disorganico o incompiuto, alla scarsità di attrezzature e servizi, al degrado degli

spazi pubblici e alla carenza di aree libere, alla presenza di attrezzature ed infrastrutture o non compatibili, dal punto di vista morfologico, paesaggistico,

ambientale o funzionale, con il contesto di riferimento;

c) degrado socio-economico, riferito alla presenza di condizioni di abbandono, di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili, di impropria o parziale utilizzazione degli stessi, di fenomeni di impoverimento economico e sociale o di emarginazione.

4. Le azioni per la riqualificazione urbanistica delle aree o strutture dismesse e degradate di cui al comma 3 perseguono i seguenti obiettivi:

a) la razionalizzazione e il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente;

b) il ripristino o il miglioramento della qualità paesaggistica, ambientale e architettonica dei tessuti degradati;

c) il risparmio delle risorse energetiche e il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici;

d) il potenziamento delle reti per il trasporto pubblico e per la mobilità ecosostenibile;

e) l'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie;

f) la riqualificazione degli spazi pubblici e dell'arredo urbano;

g) la pluralità e l'integrazione funzionale e morfologica di attività e destinazioni d'uso tra loro compatibili;

h) la rivitalizzazione e la riqualificazione sociale ed economica dei tessuti degradati;

i) la rilocalizzazione o la riconversione funzionale dei fabbricati incongrui esistenti.

5. La riqualificazione urbanistica delle aree o strutture dismesse e degradate si attua attraverso interventi finalizzati:

a) al recupero del patrimonio edilizio esistente mediante gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto del Presidente della

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

b) alla demolizione e ricostruzione dei fabbricati esistenti, anche quando la ricostruzione sia attuata in area o aree diverse da quelle originarie purché ricomprese negli ambiti individuati con la deliberazione di cui al comma 6;

c) al riordino degli insediamenti esistenti attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

d) al mutamento delle destinazioni d'uso esistenti purché le nuove destinazioni siano compatibili o complementari rispetto a quelle originarie ovvero si adeguino a quelle previste dallo strumento urbanistico comunale.

6. Entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento i comuni, ai fini della legge regionale, individuano il centro urbano avente le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m) della citata legge regionale, nonché le aree degradate da riqualificare, aventi le caratteristiche di cui al comma 3. La deliberazione è preceduta da adeguate forme di pubblicità al fine di acquisire e valutare eventuali proposte di individuazione delle suddette aree.

Alla deliberazione sono allegati:

a) la perimetrazione delle aree degradate, da redigere su cartografie in scala 1: 5000;

b) le schede descrittive di ciascuna area che illustrano sinteticamente la presenza dei requisiti di cui al comma 3, gli obiettivi generali e gli indirizzi per

le azioni di riqualificazione, le eventuali destinazioni d'uso incompatibili e le eventuali ulteriori misure di tutela ritenute necessarie.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 non si applicano alle aree agricole comunque denominate negli strumenti urbanistici, comprese quelle interessate dagli interventi di edilizia produttiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55, nonché gli interventi disciplinati dalle schede di cui agli articoli 30 e 126 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61.

8. Le deliberazioni di cui al comma 6 sono trasmesse alla struttura regionale competente in materia di urbanistica e paesaggio, a fini di monitoraggio.

9. Per "interventi che non comportano aumento di cubatura esistente in ambito comunale" di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) della legge regionale si intendono gli interventi commerciali all'interno delle aree degradate individuate ai sensi del presente articolo dal comune al quale spetta altresì il compito di individuare gli edifici da demolire i cui volumi/superfici possono essere riutilizzati per l'ampliamento o la realizzazione di edifici destinati ad attrezzature commerciali, all'interno delle citate aree di degrado. Tale operazione è consentita solo previa demolizione di volumetrie/superfici esistenti di pari entità.

10. Al di fuori del centro urbano la localizzazione delle nuove aree per l'insediamento delle medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati e delle grandi strutture di vendita è consentita secondo il criterio dell'approccio sequenziale, con le modalità di seguito indicate.

11. Il criterio dell'approccio sequenziale si verifica in presenza di entrambe le seguenti condizioni:

a) il Comune deve dare conto dell'inesistenza di aree di insediamento disponibili e di adeguate dimensioni all'interno del centro storico e del centro urbano;

b) nel caso in cui sussista la condizione di cui alla lettera a), è consentita la localizzazione al di fuori del centro urbano in presenza delle ulteriori seguenti condizioni, tra loro alternative:

b.1) l'iniziativa commerciale deve consistere in un intervento di recupero e riqualificazione urbanistica di aree o strutture dismesse e degradate, secondo le disposizioni di cui ai commi precedenti;

b.2) l'iniziativa deve consolidare polarità commerciali esistenti e cioè ricadere in aree in cui sono presenti altre attività commerciali di medie o grandi strutture di vendita, purché la relativa variante urbanistica non comporti il consumo di suolo agricolo.

12. Gli enti locali adeguano i propri strumenti territoriali ed urbanistici ai criteri di pianificazione di cui al presente articolo nel termine di 180 giorni indicato dall'articolo 4, comma 3 della legge regionale. Sino al suddetto adeguamento non sono consentite varianti per la localizzazione di nuove aree o per l'ampliamento delle aree esistenti con destinazione commerciale per grandi strutture e per medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati.

13. In attesa dell'adeguamento di cui al comma 12 ed a condizione che lo strumento urbanistico vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale preveda una destinazione urbanistica compatibile, possono essere rilasciate autorizzazioni commerciali relative alle medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati nelle seguenti fattispecie:

a) apertura, ampliamento, trasferimento di sede e trasformazione di tipologia all'interno dei centri storici; al fine della trasformazione di tipologia è soggetta ad autorizzazione commerciale esclusivamente la trasformazione da media struttura in forma di esercizio singolo a media struttura in forma di medio centro commerciale, come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera f) della legge regionale, in seguito denominato "medio centro commerciale";

b) apertura di medie strutture di vendita ubicate al di fuori dei centri storici, a condizione che si tratti di interventi di recupero e di riqualificazione urbanistica di aree o strutture dismesse e degradate;

c) per le medie strutture di vendita autorizzate alla data di entrata in vigore della legge regionale al di fuori dei centri storici è consentito il rilascio dell'autorizzazione commerciale per l'ampliamento fino al raggiungimento del limite dimensionale massimo di 2.500 metri quadrati, per il trasferimento di sede, nonché per la trasformazione di tipologia, a condizione che lo strumento urbanistico vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale lo consenta e nel rispetto della vigente normativa in materia ambientale ed edilizia. Al fine della trasformazione di tipologia è soggetta ad autorizzazione commerciale esclusivamente la trasformazione da media struttura in forma di esercizio singolo a media struttura in forma di medio centro commerciale. Per quanto concerne il profilo viabilistico si applicano le disposizioni di cui al presente regolamento.

14. In attesa dell'adeguamento di cui al comma 12 possono essere rilasciate autorizzazioni commerciali per grandi strutture di vendita all'interno dei centri storici a condizione che lo strumento urbanistico vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale preveda una destinazione urbanistica compatibile; all'interno di aree con destinazione urbanistica per grandi strutture di vendita o parchi commerciali secondo le previsioni dello strumento urbanistico vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale possono essere rilasciate autorizzazioni commerciali per grandi strutture di vendita in base alle verifiche di ammissibilità, compatibilità e sostenibilità previste dalle disposizioni successive.

15. I criteri di pianificazione di cui al presente articolo non trovano applicazione nel caso in cui il comune non abbia provveduto alla localizzazione di un parco commerciale esistente ai sensi dell'articolo 10, commi 7 e 8 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto". La variante di localizzazione del parco esistente potrà pertanto essere approvata anche nelle more dell'adeguamento comunale ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge regionale.

16. I criteri di pianificazione di cui al presente articolo non trovano applicazione per le medie strutture di vendita le cui aree siano state localizzate dallo strumento urbanistico comunale alla data di entrata in vigore della legge regionale, in presenza, alla medesima data, di convenzioni urbanistiche o accordi tra soggetti pubblici e privati sottoscritti ai sensi delle vigenti normative regionali"

Ora, l'amministrazione comunale di Spinea, intende procedere nel seguente modo: con il presente provvedimento intende proporre la delimitazione del centro urbano e verificare eventuali proposte per l'individuazione di "aree degradate da riqualificare"; nel frattempo procederà con la predisposizione delle schede descrittive delle aree degradate rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 2 comma 3 del Regolamento regionale ai sensi art. 4 della l.r. 50/2012; quindi, una volta conclusa l'attività di pubblicizzazione degli atti e di verifica delle proposte presentate, procederà con l'adeguamento dello strumento urbanistico predisponendo la correlata variante al piano degli interventi.

Ricordato che la delimitazione del centro urbano consente l'assolvimento di specifiche competenze assegnate ai comuni dalla legge stessa regionale sul commercio e dal relativo regolamento con riferimento, nello specifico, alle richieste di inserimento, da parte degli eventuali interessati, nell'elenco regionale dei locali storici (richiesta che prevede la compilazione di apposita modulistica nella quale l'interessato deve dichiarare se il proprio immobile ricada o meno all'interno del centro urbano/centro storico. Si veda, nello specifico, l'allegato C alla Dgrv 696 del 13.05.2014, lett. b.4).

Ricordato che, fintantoché non verranno definiti i criteri di applicazione delle rinnovate norme commerciali in relazione alle caratteristiche urbanistiche del territorio, in forza di quanto stabilito dai commi 1, 12 e 13 dell'art. 2 del Regolamento di esecuzione della legge sul commercio .. "sino a detto adeguamento non sono consentite varianti per la localizzazione di nuove aree o per l'ampliamento delle aree esistenti con destinazione commerciale per grandi e per medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati." e che "In attesa dell'adeguamento di cui al comma 12 ed a condizione che lo strumento urbanistico vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale preveda una destinazione urbanistica compatibile, possono essere rilasciate autorizzazioni commerciali relative alle medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati nelle seguenti fattispecie:

a) apertura, ampliamento, trasferimento di sede e trasformazione di tipologia all'interno dei centri storici; al fine della trasformazione di tipologia è soggetta ad autorizzazione commerciale esclusivamente la trasformazione da media struttura in forma di esercizio singolo a media struttura in forma di medio centro commerciale, come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera f) della legge regionale, in seguito denominato "medio centro commerciale";

b) apertura di medie strutture di vendita ubicate al di fuori dei centri storici, a condizione che si tratti di interventi di recupero e di riqualificazione urbanistica di aree o strutture dismesse e degradate;

c) per le medie strutture di vendita autorizzate alla data di entrata in vigore della legge regionale al di fuori dei centri storici è consentito il rilascio dell'autorizzazione commerciale per l'ampliamento fino al raggiungimento del limite dimensionale massimo di 2.500 metri quadrati, per il trasferimento di sede, nonché per la trasformazione di tipologia, a condizione che lo strumento urbanistico vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale lo consenta e nel rispetto della vigente normativa in materia ambientale ed edilizia. Al fine della trasformazione di tipologia è soggetta ad autorizzazione commerciale esclusivamente la trasformazione da media struttura in forma di esercizio singolo a media struttura in forma di medio centro commerciale. Per quanto concerne il profilo viabilistico si applicano le disposizioni di cui al presente regolamento."

Ricordato che per procedere con la presente proposta di delimitazione del centro urbano, si è operato nel seguente modo:

Considerato che il centro urbano, come sopra meglio descritto (si veda nota n. 4), costituisce porzione del centro abitato come definito dall'articolo 3 del codice della strada, per poter definirlo correttamente è quindi necessario far riferimento alla delimitazione del centro abitato come delimitato dal comune di Spinea ai sensi art. 4 del Codice della strada.

Si è quindi ritenuto necessario procedere con l'aggiornamento della delimitazione del centro abitato (la precedente delimitazione risaliva al 2009) che è stata approvata con la deliberazione della Giunta comunale n. 164 del 30/12/2014 e successiva deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 05/02/2015. L'ambito così individuato è rappresentato nell'allegata planimetria del territorio comunale in scala 1:5000;

Ricordato che tale perimetrazione costituisce il necessario presupposto ai fini dell'adeguamento dello strumento urbanistico comunale ai criteri di pianificazione urbanistica delle medie strutture di vendita con superficie superiore ai 1500 mq e delle grandi strutture di vendita oltre che ai fini della compilazione della domanda di inserimento negli elenchi dei locali regionali storici da parte degli interessati;

Ricordato che, in fase di redazione del presente provvedimento, si è consultato il settore commercio – Suap che non ha presentato rilievi e/o osservazioni né richieste di modifica.

Ricordato che, in forza di quanto stabilito dall'articolo 2 comma 6 del Regolamento, la deliberazione deve essere preceduta da adeguate forme di pubblicità al fine di acquisire e valutare eventuali proposte di individuazione delle suddette aree e, in ossequio al dettato normativo richiamato, si intende procedere nel seguente modo: a) approvare la presente ipotesi di individuazione preliminare di centro urbano; b) garantire la forma di pubblicità attraverso la diffusione di un apposito avviso predisposto dal Responsabile del Settore, da pubblicarsi all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Spinea per 20 giorni consecutivi assegnando i successivi 20 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni; c) verificare le eventuali proposte che dovessero essere presentate e procedere con l'approvazione definitiva della delimitazione dell'ambito del centro urbano con successivo provvedimento.

Ricordato che, in forza di quanto stabilito dal comma 8 dell'art. 2 del regolamento di esecuzione della l.r. 50/2012, il provvedimento **definitivo** di delimitazione del centro urbano verrà trasmesso alla struttura regionale competente in materia di urbanistica e paesaggio, ai fini del monitoraggio.

Ricordato che il presente provvedimento è stato illustrato alla commissione urbanistica nella seduta del 1° ottobre 2014.

Tutto quanto premesso e argomentato;

VISTO il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito alla regolarità tecnica del presente provvedimento e dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, non avendo la presente deliberazione riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria, né sul patrimonio dell'ente;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime e palese

DELIBERA

1. di **individuare, in via preliminare, la delimitazione del centro urbano ai sensi art. 2 comma 6 del Regolamento regionale di esecuzione della legge regionale sul commercio n. 50/2012** così come indicata nell'allegata planimetria che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di procedere con la **verifica delle eventuali proposte per l'individuazione di “aree degradate da riqualificare” rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 2 comma 3 del Regolamento alla legge sul commercio** che verranno richieste mediante pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio e sul sito del comune per 30 giorni consecutivi;
3. di dare mandato al settore urbanistica e edilizia – servizio urbanistica di esperire tutte le procedure necessarie e conseguenti al presente atto, con particolare riferimento alla **pubblicazione dell'AVVISO all'Albo Pretorio e nel sito internet del Comune di Spinea per 30 giorni consecutivi** e all'istruttoria delle eventuali osservazioni oltreché alla valutazione delle proposte per l'individuazione delle aree degradate da riqualificare;
4. di disporre che, **con successivo provvedimento, si individuerà, in via definitiva, la delimitazione del centro urbano di cui all'art. 3, comma 1, lett. m) della l.r. 50/2012 e l'identificazione delle aree dismesse e degradate da riqualificare aventi le caratteristiche di cui al comma 3 del regolamento regionale ai sensi art. 4 l.r. 50/2012, ai sensi art. 2 comma 6 del sopra citato Regolamento;**
5. di **trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Commercio – Suap del comune di Spinea e al Settore Servizi Informativi Comunicazione - Supporto agli Organi di Governo;**

Considerato che si tratta di provvedimento che contiene valutazioni preliminari in quanto le decisioni e l'approvazione definitive dei contenuti di questo atto potranno "consolidarsi" solo successivamente alla conclusione del periodo di pubblicità e alla valutazione delle eventuali osservazioni che verranno presentate;
ritenuto quindi che, questo procedimento, consenta il rispetto delle necessarie forme partecipative e di diffusione e trasparenza dell'azione della pubblica amministrazione,
al fine di evitare un eccessivo appesantimento dei tempi di approvazione del provvedimento stesso, se ne richiede l'immediata esecutività

con successiva separata votazione unanime e palese:

LA GIUNTA COMUNALE

1. delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

PARERE DI COMPETENZA
ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000

OGGETTO: ADEGUAMENTO (PARZIALE) AGLI ADEMPIMENTI IN AMBITO URBANISTICO DERIVANTI DALLA LEGGE REGIONALE SUL COMMERCIO N. 50/2012 E RELATIVO REGOLAMENTO - INDIVIDUAZIONE PRELIMINARE DEL CENTRO URBANO E INDIRIZZI PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI INDIVIDUAZIONE DI AREE DEGRADATE DA RIQUALIFICARE

Il sottoscritto esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA del presente provvedimento.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
URBANISTICA ED EDILIZIA**
Fiorenza Dal Zotto
